

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE

Impiego della varietà di melone denominata NAD come portainnesto in produzioni commerciali di melone

TRA I SOTTOSCRITTI

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 – 00198 Roma (Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008), nella persona del Dott. Stefano Vaccari, nella sua qualità di Direttore Generale del CREA, nato a Roma (RM) il 04/08/1963

E

..... (di seguito DITTA) con sede legale in (Codice Fiscale e Partita IVA), nella persona del Dott., nella sua qualità di Legale rappresentante/Amministratore delegato/Direttore generale, nato a il

PREMESSO CHE

- a)** Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- b)** Ai sensi degli articoli 3 del D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999 e dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA è costitutore di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale tramite le proprie articolazioni territoriali, tra le quali il Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo, (CREA-OF);
- c)** Nella sede di Monsampolo del Tronto del CREA-OF sono in corso diverse attività di ricerca e sperimentazione da cui è stata ottenuta la Linea omozigote diploaploide di Melone denominata NAD richiamata nell'Allegato 1 e oggetto del presente Contratto;
- d)** CREA, al fine di dare ampia pubblicità ai risultati ottenuti dalle attività sopra richiamate, in data ... prot. n.....ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Avviso pubblico di invito a presentare manifestazioni di interesse per la concessione di contratti di licenza non esclusiva, per attività di sperimentazione sull'impiego della varietà di melone denominata NAD come portainnesto in produzioni commerciali di melone;
- e)** La DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha espresso il proprio interesse (prot. n. del) a sperimentare in coltivazione di pieno campo e in ambiente protetto, in forma non esclusiva, senza impegno economico, senza diritto di prelazione o ogni altro diritto e senza garanzia di futura diffusione commerciale, la varietà di melone denominata NAD oggetto del presente Contratto;
- f)** Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo, con Determina direttoriale n. del, ha individuato la Ditta quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva per attività di sperimentazione sull' Impiego della varietà di melone denominata NAD come portainnesto in produzioni commerciali di melone, come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nella moltiplicazione delle specie foraggiere e la sua capacità di assicurare un'ottimale valorizzazione commerciale della varietà;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del Contratto

CREA concede alla DITTA il diritto non esclusivo e per la durata del presente Contratto, di sperimentare come portainnesto in coltivazione di pieno campo e in ambiente protetto a proprie spese la varietà di melone NAD richiamata nell'Allegato 1.

Il presente Contratto viene formalizzato solo ed esclusivamente a fini sperimentali per verificare la potenzialità produttiva e qualitativa della nuova accessione e non assegna alla DITTA alcun diritto sulla gestione ed in merito all'eventuale futura diffusione commerciale o ulteriore protezione con diritti di proprietà industriale della varietà oggetto del presente Contratto.

Art. 2 Individuazione del territorio contrattuale di applicazione

La sperimentazione in oggetto dovrà essere condotta esclusivamente nei territori del Nord-Centro e Sud Italia. L'eventuale estensione della sperimentazione ad altri Paesi del Bacino Mediterraneo dovrà essere preventivamente richiesta a CREA-OF Sede di Monsampolo del Tronto tramite atto scritto o e-mail, e da questi autorizzata.

Art. 3 Durata del contratto

Il presente Contratto assume validità dalla data della consegna dei semi ai Vivai specializzati per la realizzazione degli innesti (individuati dal CREA-OF) con le varietà che la Ditta fornirà al Vivaio individuato e comunque successiva al 01 ottobre 2021. La durata potrà essere variabile a seconda delle esigenze di coltivazione della Ditta, ma in ogni caso terminerà il 01 ottobre 2022.

Art. 4 Modalità operative

La Ditta, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta che il CREA-OF individui il Vivaio specializzato per la produzione di piantine NAD (come richiamato in Allegato 1) sulle quali si realizzeranno gli innesti da utilizzare per l'attività di sperimentazione in oggetto, con le varietà commerciali di proprietà della Ditta stessa, supportandone le spese, secondo le indicazioni che lo stesso CREA-OF fornirà precedentemente all'invio del materiale allo stesso Vivaio specializzato.

La DITTA riceverà le piante innestate secondo tempistiche e modalità di consegna che saranno fornite dal CREA-OF per iscritto (anche via mail) e si impegna altresì a coltivare le piante innestate direttamente o presso i propri produttori associati ai soli fini sperimentali, rispettando tutte le clausole stabilite dal presente Contratto.

Le piante ottenute con l'innesto sulla varietà in oggetto devono essere coltivate con le tecniche tradizionali sotto il diretto controllo della DITTA che si impegna ad inviare a CREA-OF di Monsampolo del Tronto, i dati sulla georeferenziazione dei campi in oggetto e le mappe dei campi, con evidenziate le piante innestate sottoposte a sperimentazione.

Art. 5 Impegni della Ditta

La DITTA si impegna a adottare tutte le misure necessarie per evitare la sottrazione abusiva di materiale vegetale delle selezioni in sperimentazione. Inoltre, si impegna a:

- a) non moltiplicare il materiale fornito in nessun modo, ivi compreso *Tissue Culture*;
- b) utilizzare il quantitativo massimo pari a 1.000 piante innestate, autorizzate dal CREA-OF sede di Monsampolo del Tronto, per le prove di sperimentazione; 1.000 piante /azienda
- c) non autorizzare terzi ad eseguire riproduzioni e moltiplicazioni del materiale genetico oggetto del presente Contratto;
- d) non coltivare piante innestate della varietà NAD in luoghi diversi da quelli dichiarati nel presente Contratto, di cui al precedente art. 4;
- e) sostenere le spese relative alla coltivazione e innesto completo presso i Vivai specializzati individuati dal CREA-OF, nonché eventuale trasporto delle stesse piante innestate presso le Sedi della Ditta diverse dal luogo di innesto, e la realizzazione delle medesime prove di coltivazione nei luoghi individuati e comunicati secondo quanto previsto al precedente art. 4;
- f) consentire al personale autorizzato del CREA-OF di Monsampolo del Tronto, o suo delegato, l'accesso ai

luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici.

Art. 6 Proprietà pregressa del materiale

La varietà oggetto di sperimentazione resta di proprietà del CREA, e nessuna ulteriore sperimentazione può essere avviata dalla DITTA senza espressa autorizzazione scritta del CREA-OF di Monsampolo del Tronto, se non nei limiti di quanto previsto al precedente Art. 2.

La DITTA riconosce che il materiale vegetale in sperimentazione è riconoscibile e tracciabile geneticamente mediante fingerprinting dal CREA-OF di Monsampolo del Tronto e che esso non potrà essere tutelato/registrato autonomamente dalla stessa DITTA, in territori esclusi dal titolo di privativa per novità vegetale comunitaria.

La varietà di melone NAD è attualmente protetta da domanda di privativa vegetale (PVP) presso il CPVO (Community Plant Variety Office) Application A202100483 (File number n. 2021/0561) del 24/02/2021.

Art. 7 Mutazioni

Ogni eventuale mutazione della varietà di melone NAD dovrà essere segnalata a CREA-OF di Monsampolo del Tronto e resterà di proprietà del CREA.

Art. 8 Report periodici

La DITTA si impegna a seguire le istruzioni di CREA-OF di Monsampolo del Tronto per tutto quanto dovrà essere praticato alle piante innestate della varietà oggetto del presente Contratto.

Entro 30 giorni dal termine di ciascun ciclo di coltivazione per l'intera durata del Contratto, la DITTA si impegna altresì ad inviare a CREA-OF di Monsampolo del Tronto un dettagliato rapporto che descriva l'andamento e i risultati della sperimentazione

Art. 9 Esiti della sperimentazione

Il presente Contratto e l'attività ad esso sottesa non dovranno essere considerati come futura opzione di licenza esclusiva. Pertanto, alla scadenza del presente Contratto, la DITTA dovrà provvedere alla distruzione dei materiali avuti in sperimentazione. Resta fermo che la DITTA potrà manifestare il proprio interesse alla diffusione commerciale della varietà NAD come portainnesto nell'ambito di eventuali procedure di evidenza pubblica per la concessione dei diritti di moltiplicazione ai fini della diffusione commerciale della varietà di melone NAD.

Art. 10 Accesso ai campi sperimentali

Il CREA-OF di Monsampolo del Tronto si riserva il diritto di accedere ai luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici al fine di verificarne il comportamento vegeto-produttivo ed accertare il rispetto delle clausole previste dal presente Contratto.

Art. 11 Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni che la DITTA possa subire o provocare a seguito della sperimentazione in oggetto nonché per richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi nei confronti del CREA, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

Art. 12 Divulgazione dei risultati

La DITTA si impegna a non pubblicare, divulgare né rendere in alcun modo note le caratteristiche e il comportamento delle accessioni varietali oggetto di sperimentazione senza la preventiva autorizzazione di CREA-OF di Monsampolo del Tronto.

Art.13 Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle selezioni di melone NAD, nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

La DITTA avrà il dovere e l'obbligo di segnalare a CREA-OF di Monsampolo del Tronto le eventuali sottrazioni di materiale vegetale, le eventuali contraffazioni e gli eventuali comportamenti scorretti, lesivi dei diritti oggetto del presente contratto di sperimentazione non esclusiva, da parte di terzi.

Art. 14 Comunicazioni

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per CREA:

- CREA Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo, Sede di Monsampolo del Tronto, via Salaria, 1, indirizzo di posta elettronica of@crea.gov.it; PEC: of@pec.crea.gov.it

Per la DITTA:

(nome), indirizzo; indirizzo di posta elettronica.....; PEC:

ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'e-mail con ricevuta di lettura.

Art. 15 Risoluzione del Contratto

Il CREA-OF di Monsampolo del Tronto si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto di sperimentazione non esclusiva in caso di inadempienza o di trasgressione accertata delle norme sopra riportate, tramite lettera via PEC o via raccomandata A/R. In tal caso, la DITTA dovrà provvedere immediatamente alla distruzione del materiale in sperimentazione. Se entro 30 giorni dal ricevimento di tale lettera di diffida, la DITTA non avrà regolarizzato, il Contratto sarà ritenuto risolto di pieno diritto per inadempimento, ai sensi dell'art 1454 del codice civile.

La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata da personale autorizzato del CREA-OF di Monsampolo del Tronto, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo da parte del CREA nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni. Resta fermo il rimborso delle spese anticipate dal CREA per la realizzazione degli innesti.

In caso di inadempienza o di trasgressione accertata, la DITTA sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare a CREA-OF di Monsampolo del Tronto in relazione alla possibilità di presentazione della relativa domanda di registrazione/protezione/brevettazione in territori diversi da quello comunitario.

Art. 16 Recesso

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, il materiale oggetto del presente Contratto tornerà nella

completa disponibilità del CREA-OF di Monsampolo del Tronto come indicato nel precedente Art. 15.

Art. 17 Norme applicabili e Controversie

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, ogni controversia nascente da, o comunque connessa con, quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la risoluzione delle controversie è demandata al foro individuato secondo i criteri definiti dal Codice di Procedura Civile.

Art. 18 Registrazione e Oneri fiscali

Il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

Art. 19 Sottoscrizione del Contratto

Il presente Contratto di sperimentazione, costituito da n. 6 premesse, n. 19 articoli e n. 1 allegato è valido solo se sottoscritto in forma autografa dalle parti (*per ditte estere*) / digitalmente dalle parti secondo la vigente normativa e trasmesso tramite posta elettronica certificata. (*per ditte italiane*)

Letto e sottoscritto in data (*solo se firma autografa con ditte estere*)

Per il CREA
Direttore generale
Dott. Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Per la DITTA
Il Presidente/Rappresentante/....
Dott.
Firmato digitalmente

Allegato 1

Descrizione (specie)	Selezione (nome/sigla)	Breeder	Materiale fornito (kg. Semente/n. piante/anno)
Melone charentais Varietà diploaploide omozigote; HR <i>Fom</i> razze 0,1,2,1,2wy	NAD Privativa comunitaria per ritrovati vegetali. CPVO Application number N°A202100483	N. Ficcadenti, S. Sestili, G. Campanelli, A. Natalini	massimo n.1000 piante innestate